



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ
Direzione Generale per l'esecuzione penale esterna e di messa alla prova
Ufficio III

Al Presidente F. F. del Consiglio Nazionale Forense-CNF
Avv. Maria Masi

ROMA

Oggetto: Richiesta di collaborazione per la diffusione presso i Consigli provinciali dell'Ordine degli Avvocati della convenzione nazionale per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai fini della messa alla prova per adulti presso le sedi dell'Ente Nazionale Protezione Animali-ENPA, il cui rinnovo è stato stipulato il 10.01.2023 dal Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, con il Presidente dell'Ente Nazionale Protezione Animali-ENPA, Carla Rocchi.

Ill.ma Presidente,

faccio seguito alla nota del 05 maggio 2021, n. 20997.U per richiedere la collaborazione del Consiglio Nazionale Forense-CNF al fine di favorire la diffusione presso i Consigli provinciali dell'Ordine degli Avvocati della convenzione nazionale per lo svolgimento del lavoro ai fini dell'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova per adulti, il cui rinnovo è stato sottoscritto in data 10.01.2023 dal Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, con il Presidente nazionale dell'Ente Nazionale Protezione Animali-ENPA, Carla Rocchi, volto a favorire lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità presso le sedi dell'Ente Nazionale Protezione Animali-ENPA.

Roma, 26/01/2023

Il Direttore Generale
Domenico Arena

MC



Ministero della Giustizia



Ente
Nazionale
Protezione
Animali

CONVENZIONE

tra

Ministero della Giustizia

e

Ente Nazionale Protezione Animali-E.N.P.A

“Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai fini della messa alla prova
dell'imputato”

- PREMESSO che la legge 28 aprile 2014, n. 67 ha introdotto l'art. 168 *bis* del Codice penale in base al quale, su richiesta dell'imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, tenuto conto del programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di esecuzione penale esterna;
- PREMESSO che la concessione della messa alla prova è subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità, che consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le provincie, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;
- PREMESSO che ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2 comma 1 del Decreto del Ministro della giustizia 8 giugno 2015, n. 88, l'attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta anche sulla base di convenzioni con Amministrazioni che hanno competenza nazionale;
- PREMESSO che ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto 8 giugno 2015, n. 88 nelle convenzioni sono specificate le mansioni cui i soggetti che prestano lavoro di pubblica utilità possono essere adibiti. Nella fattispecie, tali mansioni sono quelle di cui alle lettere c. lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo, di protezione della flora e della fauna con particolare riguardo alle aree protette, incluse le attività connesse al randagismo degli animali; e. lavoro nella manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici, inclusi ospedali e case di cura, o di beni del demanio e del patrimonio pubblico, compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia; f. prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto;
- PREMESSO che l'Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;
- PREMESSO che la legge di bilancio 2017, al comma 86 dell'art. 1, modifica il comma 312 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) ed estende l'operatività del Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche per i soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità in quanto imputati con sospensione del procedimento per messa alla prova (art. 168 *bis* c.p.). Operatività del Fondo dapprima confermata, per gli anni 2018 e 2019, dalla legge di bilancio 2018, all'art. 1, comma 181, e, successivamente, resa stabile, a decorrere dal 2020, dal decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124;

TUTTO CIÒ PREMESSO

QUALE PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE CONVENZIONE

Il Ministero della Giustizia, per il tramite del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità (DGMC), che interviene nella persona del Ministro Carlo Nordio, e l'Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA) che interviene nella persona del Presidente Carla Rocchi, convengono quanto segue:

Art. 1

L'Ente Nazionale Protezione Animali-ENPA mette a disposizione presso le proprie strutture almeno n. 328 posti per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168 *bis* Codice penale.

Le sedi locali presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa sono complessivamente n. 48, dislocate su tutto il territorio nazionale come da elenco allegato, passibile di aggiornamento. Le suddette sedi locali dell'Ente Nazionale Protezione Animali-ENPA provvederanno ad aggiornare costantemente i Tribunali e gli uffici di esecuzione penale esterna territorialmente competenti sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso le proprie strutture per favorire l'attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità.

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno, presso le sedi locali dell'Ente Nazionale Protezione Animali-ENPA, le attività di seguito delineate, che rientrano nei settori di impiego indicati dall'art. 2, comma 4, lettere c), e), f) del D.M. 88/2015 (come in premessa).

In particolare:

c) prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo, di protezione della flora e della fauna con particolare riguardo alle aree protette, incluse le attività connesse al randagismo degli animali;

e) prestazioni di lavoro nella manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici, inclusi ospedali e case di cura, o di beni del demanio e del patrimonio pubblico, compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze Armate o dalle Forze di Polizia;

f) prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto.

Tali attività saranno meglio declinate sul territorio in considerazione delle specifiche competenze delle sedi locali dell'Ente Nazionale Protezione Animali-ENPA, con il coinvolgimento degli uffici di esecuzione penale esterna, previsto al comma 3 del medesimo art. 2 del D.M. 88/2015.

Art. 3

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall'ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle comprese all'art. 2, comma 4, lett. c), e), f) del DM n. 88/2015, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

L'ufficio di esecuzione penale esterna, che redige il programma di trattamento, si impegna a conciliare le esigenze della persona sottoposta alla messa alla prova con quelle dell'Ente Nazionale Protezione Animali-ENPA, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto alla sede locale dell'Ente Nazionale Protezione Animali-ENPA di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal DM 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.

Art. 4

L'Ente Nazionale Protezione Animali-ENPA garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati ai lavori di pubblica utilità, sono a carico della sede locale dell'Ente Nazionale Protezione Animali-ENPA che provvede, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.

La sede locale dell'Ente Nazionale Protezione Animali-ENPA potrà beneficiare del Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previsto all'art. 1, comma 86 della legge di bilancio 2017 per la copertura assicurativa INAIL dei soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità.

Art. 5

La sede locale dell'Ente Nazionale Protezione Animali-ENPA comunicherà all'ufficio di esecuzione penale esterna il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa di ciascuno degli imputati, e di impartire le relative istruzioni.

I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'ufficio di esecuzione penale esterna incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.

Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6 del Decreto ministeriale. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 464-*quinquies* del Codice di procedura penale.

La sede locale dell'Ente Nazionale Protezione Animali-ENPA consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell'Ufficio di esecuzione penale esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che la sede locale dell'Ente Nazionale Protezione Animali-ENPA si impegna a predisporre.

L'ufficio di esecuzione penale esterna informerà la sede locale dell'Ente Nazionale Protezione Animali-ENPA sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.

La sede locale dell'Ente Nazionale Protezione Animali-ENPA si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti alla cancelleria del tribunale e all'ufficio di esecuzione penale esterna.

Art. 6

I referenti indicati all'art. 5 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti all'assolvimento degli obblighi dell'imputato, all'ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente, con le modalità previste dall'art. 141 ter, commi 4 e 5, del Decreto legislativo 28 luglio 1898, n. 271.

Art. 7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della Giustizia, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell'Ente.

L'Ente Nazionale Protezione Animali-ENPA potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art 8, in caso di cessazione dell'attività.

Art. 8

Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività della sede locale dell'Ente Nazionale Protezione Animali-ENPA, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'ufficio di esecuzione penale esterna

informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4, comma 3 del D.M. n. 88/2015.

Art. 9

Per la pianificazione strategica degli interventi, nonché la realizzazione degli obiettivi del presente accordo è costituito un Comitato paritetico di gestione composto da rappresentanti individuati da ciascuna delle parti.

La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito e senza alcun onere per le parti.

Art. 10

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione e sarà considerata tacitamente rinnovata, salvo comunicazione scritta di disdetta da una delle parti entro due mesi dalla scadenza.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.

Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria di ciascun Tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale degli Affari Interni e al Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità - Direzione Generale per l'esecuzione penale esterna e di messa alla prova, nonché agli Uffici di esecuzione penale esterna.

La presente convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella allegata al D.P.R. n. 642/1972.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 Parte II della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986.

Roma, 10 GEN 2023

MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Il Ministro
Carlo Nordio



PER COPIA CONFORME

Roma, li 12/1/2023

IL FUNZIONARIO

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

dott.ssa Silvia De Rosa

**ENTE NAZIONALE PROTEZIONE
ANIMALI (ENPA) - ONLUS**

Il Presidente

Carla Rocchi

ELENCO DELLE SEDI LOCALI DELL'ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI (ENPA) DOVE SI SVOLGERANNO I LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ.

Altre sedi potranno essere aggiunte in seguito.

NUMERO UNITÀ	SEDE	RESPONSABILE	INDIRIZZO	CAP	CITTÀ	
2	Agrigento	Alessandra Montalbano	Via Pozzo Nuovo Montaperto	92100	Agrigento	AG
2	Alto Tevere Umbro	Paola Tintori	Via L. Da Vinci 4	06012	Città di Castello	PG
2	Amiata	Carla Bensi	Via Esasseta 38	53021	Abbadia S. Salvatore	SI
2	Amiata Grossetana	Lara Banchini	Villa Palazzina 2	58031	Arcidosso	GR
15	Arezzo	Alessandra Capogreco	Via di Cà del Lanino 28	52100	Arezzo	AR
8	Arzignano	Veronica Molinari	Via Busa 7	36071	Arzignano	VI
5	Borgotaro	Annalisa De Bei	Via dei Cerri 82	43041	Bedonia	PR
5	Carini	Paride Martorana	Via Rosolino Piro 30/A	90044	Carini	PA
2	Casentino	Claudia Grifagni	Via Aldo Moro 11	52018	Castel San Niccolò	AR
2	Chieri	Alessia Pirruccio	Strada del Tario 6	10023	Chieri	TO
2	Como	Marco Marelli	Loc. Valbasca	22100	Como	CO
8	Comunicazione & Sv.	Marco Bravi	Via Umberto I 103	12042	Bra	CN
8	Crotone	Giuseppe Trocino	Via Visconte Frontera 3	88900	Crotone	KR
15	Faenza	Maria Teresa Ravaoli	Via Laderchi 3/5	48018	Faenza	RA
8	Firenze	Rossana Regimonti	Via Aurelio Saffi 4/B	50131	Firenze	FI
15	Genova	Massimo Pigoni	Via Lastrico 1	16014	Campomorone	GE
15	Imperia	Mara Ceriolo	Strada San Pietro 96	18038	Sanremo	IM
2	Lipari	Manori Wijayarathne	Contrada Pirrera	98055	Lipari	ME
8	Manfredonia	Marco Lupoli	C.P. 211	71043	Manfredonia	FG
5	Milano	Umberto Di Bonaventura	Via Pietro Gassendi 11	20155	Milano	MI
8	Mira	Valentina Mino	Via Maestri del Lavoro 101	30034	Mira	VE
8	Modena	Flavia Bernardi	Stradello Cassana 34	41123	Modena	MO
5	Monza & Brianza	Giorgio Riva	Via Lecco 164	20900	Monza	MB
8	Novara	Marco Negrini	Via del Gazurlo 57	28100	Novara	NO
2	Parma	Angela Pia Mori Gialdi	Via Buffolara 52	43126	Parma	PR
8	Pavia	Mario Pulvirenti	Strada Mirabello 6	27010	S. Genesio ed Uniti	PV
17	Perugia	Paola Tintori	Via della Valtiera	6135	Collestrada	PG
2	Pescara	Miranda Pomante	Strada Valle Fuzzina 65	65125	Pescara	PE
5	Piombino	Laura Sicari	Piazza Cappelletti 6	57025	Piombino	LI
8	Pistoia	Rossella Ghelardini	Via Agati 15	51100	Pistoia	PT
5	Pomezia (Rm)	Lorena Moschetti	Via Roma 193/A	00071	Roma	RM
2	Ravenna	Carlo Locatelli	Via Corti alle Mura 68	48121	Ravenna	RA

NUMERO UNITÀ	SEDE	RESPONSABILE	INDIRIZZO	CAP	CITTÀ	
2	Reggio Emilia	Marzia Maioli	Via S. Leonardo 6	42024	Castelnuovo di Sotto	RE
5	Roma	Maurilia Amoroso	Via Terni 42	00182	Roma	RM
5	San Giovanni Valdarno	Luigia Bassan	Piazza Matteotti 2	52027	S. Giovanni Valdarno	AR
5	San Severo	Antonio Mucci	Via Filippo D'Alfonso 98	71016	San Severo	FG
15	Savona	Silvia Santini	Via Cavour 48/r	17100	Savona	SV
6	Sede Centrale	Michele Gualano	Via Attilio Regolo 27	00192	Roma	RM
10	Sondrio	Sara Plozza	Casella Postale 38	23100	Sondrio	SO
10	Torino	Marco Bravi	Via Germagnano 8	10156	Torino	TO
8	Torremaggiore	Michele Gualano	Rifugio Enpa – Contrada Cisterne	71017	Torremaggiore	FG
10	Treviso	Massimo Bordoni	Via Fossa 5	31050	Ponzano Veneto	TV
10	Trieste	Patrizia Bufo	Via Marchesetti 10/4	34139	Trieste	TS
5	Udine	Elena Riggi	Via Gonars 42	33100	Udine	UD
8	Valle Dell'Aniene	Manuela Parretta	Loc. Monte Papese	00024	Castel Madama	RM
10	Verona	Romano Giovannoni	Via Barsanti 19/b	37139	Verona	VR
5	Vicenza	Anna Rosa Zanella	Via Mantovani 41	36100	Vicenza	VI
5	Voghera	Maria Grazia Centelli	Via Scarabelli 29/B	27058	Voghera	PV

pag. 8 di 8